


CULT.



CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 498

OGGETTO: Determinazione tariffe imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2018

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di dicembre si è riunita presso la Casa Comunale - Palazzo De Nobili - la Giunta Comunale, convocata alle ore 12,30.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
ABRAMO	SERGIO	SINDACO	X	
CARDAMONE	IVAN	VICESINDACO	X	
CARROZZA	CONCETTA	ASSESSORE		X
CAVALLARO	DOMENICO	ASSESSORE	X	
CONCOLINO	LEA	ASSESSORE	X	
LOBELLO	ALESSANDRA	ASSESSORE	X	
LONGO	FRANCESCO	ASSESSORE	X	
MIGLIACCIO	MODESTINA	ASSESSORE	X	
RUSSO	DANILO	ASSESSORE	X	
SCULCO	ALESSIO	ASSESSORE		X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa VINCENZINA SICA in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il SINDACO SERGIO ABRAMO il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

SETTORE CULTURA E TURISMO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:

Determinazione tariffe imposta di soggiorno per l'anno d'imposta 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Visto il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 30/10/2017;

Visto l'art. 2 del citato Regolamento Comunale relativo all'istituzione e presupposto dell'imposta;

Visto l'art. 4 del citato Regolamento Comunale il quale prevede che le relative tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura stabilita dalla legge;

Visto l'art. 5 del Regolamento Comunale il quale prevede l'esenzione e riduzione della tariffa nei casi opportunamente individuati;

Ritenuto di modulare la tariffa dell'imposta di soggiorno tenendo conto delle tipologie delle strutture ricettive situate sul proprio territorio comunale e dei prezzi applicati in base alla classificazione prevista dalla normativa regionale sugli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri (L.R. 3 maggio 1985, n. 26 "Disciplina della classificazione alberghiera", L.R. 7 marzo 1995, n. 4 che disciplina gli esercizi extralberghieri, L.R. 11 luglio 1986, n. 28 che classifica la ricezione all'aria aperta e successive modifiche ed integrazioni);

Considerato a seguito della riunione del 28.11.2017 con i rappresentanti degli albergatori, dei B&B e delle confederazioni di categoria si è determinato di adeguare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018 per come descritto nella sottostante tabella;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto il vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

SENTITA la relazione dell'Assessore LOBELLO;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

DOTT. ANTONINO FERRAILO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. PASQUALE COSTANTINO

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di stabilire le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018 come segue:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER PERSONA
Hotel 5 stelle e superiori	Euro 1,50
Hotel 4 stelle	Euro 1,50
Hotel 3 stelle	Euro 1,30
Hotel 2 stelle	Euro 1,00
Hotel 1 stella	Euro 1,00
Agriturismi	Euro 1,00
Villaggi turistici	Euro 1,00
Campeggi	Euro 1,00
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50	Euro 1,00
Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie di cui sopra	Euro 1,00

- 3) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione unanime espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati

Prospetto riferimenti Contabili



SECRETARIO GENERALE
VINCENZINA SICA

SINDACO
SERGIO ABRAMO

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, li

05 DIC. 2017

SECRETARIO GENERALE
VINCENZINA SICA